

Documento firmato digitalmente

**PROVINCIA DI LECCE**

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
Transizione Ecologica  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e, p.c

**Comune di TREPUIZZI**

[protocollo.comunetrepuzzi.pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunetrepuzzi.pec.rupar.puglia.it)

**G.A.L.A. di Leone Alfredo & C. s.n.c.**

[gala.snc@pec.it](mailto:gala.snc@pec.it)

[pietro.licignano@ingpec.eu](mailto:pietro.licignano@ingpec.eu)

**OGGETTO: G.A.L.A. di Leone Alfredo & C. S.n.c.** – Istanza di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 per "Impianto di produzione di pellet dagli scarti del riutilizzo di pedane in legno vergine e di pedane qualificate rifiuto" in Z.I. del Comune di Trepuzzi (Lecce) alla S.P. n. 92. Convocazione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ex art. 14 ter del L. 241/1990 e s.m.i. – **Parere ARPA Puglia**

Rif: Vs nota Pec del 24/05/2024 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 44374 del 24/05/2024

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, analizzata la documentazione integrativa prodotta dal proponente *G.A.L.A. di Leone Alfredo & C. S.n.c.* in risposta alle richieste avanzate nell'ambito dei lavori delle precedenti conferenze dei servizi, si rappresenta quanto segue.

Si ribadisce nuovamente la necessità che gli ulteriori pezzi in legno ammalorati, derivanti dalla riparazione di altri imballaggi terziari (pedane acquistate come prodotti), dovranno essere classificati e caratterizzati (almeno annualmente) come rifiuto prodotto (ad es. con il codice EER 191207) e pertanto essere autorizzati al trattamento ai fini EoW (ad es. operazioni R13, R3). Gli stoccaggi di tale rifiuto, dovranno essere fisicamente separati dai rifiuti in ingresso e identificati con apposita cartellonistica. All'uopo si chiede al Proponente di specificare le modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti in deposito temporaneo, il criterio gestionale prescelto (temporale o quantitativo) ai sensi dell'art. 185 bis comma 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, allegando sia alla relazione tecnica che alla relazione specifica EoW (vd. seguito) le planimetrie specifiche indicanti le aree di stoccaggio<sup>1</sup> e i rifiuti/prodotti ivi contenute (rifiuti in ingresso, prodotti in ingresso, deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, EoW prodotto e EoW in attesa di attestazione di conformità, ecc.) allo stato ancora non prodotte.

In merito alla precedente richiesta di questa Agenzia per cui si chiedeva la redazione di una *relazione specifica per le attività di EoW* e analizzata la "3° Relazione Tecnica Integrativa per attività di riutilizzo Pedane in legno a seguito Conferenza dei Servizi del 06.02.2024" fornita dal Proponente, si rappresenta quanto di seguito:

- **modalità operative relative alla fase di accettazione dei rifiuti:** il proponente ha fornito una procedura completa per quanto concerne l'accettazione dei rifiuti.

<sup>1</sup> N.B. deve essere garantita la separazione fisica dei rifiuti in ingresso e successivamente lavorati in R12/R13 da quelli prodotti dalle lavorazioni dell'impianto.

- **Il proponente ha fornito (nella relazione tecnica EoW) una descrizione delle attività “in ingresso all’impianto”;** si chiedono delucidazioni circa la gestione dei pezzi rotti o ammalorati ed i chiodi metallici rimossi o tagliati, in quanto non è consentito utilizzare parti di rifiuto (codici EER 191202 e 191207) per realizzare nuovi prodotti (pedane) a meno che tale attività sia definita nel dettaglio come attività di recupero che produce un end of waste (nuova pedana). A parere della Scrivente, pertanto, dovrebbero essere gestiti come rifiuto ai sensi della Parte IV del T.U.A., ovvero utilizzati per la produzione di EoW (pellet).  
Si segnala, inoltre, all’A.C. la possibilità di inserire all’interno del PMC un calcolo relativo al **bilancio di massa annuale** che quantifichi i pesi delle pedane entrate come prodotto e i relativi rifiuti prodotti e/o pedane rivendute, le pedane entrate come rifiuto e i relativi rifiuti/EoW prodotti.  
Resta comunque fermo quanto già indicato nel precedente parere circa la gestione come rifiuto (sia finalizzata alla produzione di EoW sia al mero conferimento ad impianto terzo) di qualsiasi parte venga smontata dalle pedane entrate come rifiuto.
- **eventuali analisi e/o caratterizzazione richieste ai produttori/conferitori - indicazione di eventuali inquinanti specifici da ricercare e per i quali non è possibile accettare il rifiuto:** il proponente dichiara<sup>2</sup> che *“Il Gestore effettua campionamenti programmati sulla base delle caratteristiche dei rifiuti conferiti”*; si chiede al proponente di meglio specificare in quali casi saranno effettuati i campionamenti, con quale frequenza sono programmati e, laddove fosse possibile, quali saranno gli inquinanti da ricercare. Inoltre si segnalano alcuni refusi da correggere: la richiesta di autorizzazione al conferimento è relativa allo smaltimento di codici EER non afferenti alla procedura in atto e risulta intestata al Comune di Sassari.
- **descrizione dei processi di trattamento e operazioni di recupero (di cui all’All. C del D.Lgs. n. 152/2006):** si ribadisce che, così come già precedentemente indicato, le uniche operazioni di recupero consentite sui rifiuti sono quelle indicate nell’All. C del D. Lgs. n. 152/2006, pertanto si chiede al proponente di non prevedere la “preparazione per il riutilizzo” (la quale può essere effettuata preliminarmente alla produzione di un rifiuto) ma unicamente la gestione del rifiuto accettato che dovrà avvenire secondo l’operazione R3 (oltre alle operazioni R13 ed R12). Nella fattispecie delle attività a farsi si specifica che:
  - la produzione della “pedana” ricondizionata a partire da una pedana (prodotto) in ingresso è possibile, fermo restando che la rimozione delle parti ammalorate costituiranno dei rifiuti prodotti da gestire come deposito temporaneo o da far rientrare nell’attività R3 (end of waste);
  - la produzione della “pedana” ricondizionata a partire dalla pedana (rifiuto) in ingresso non sarà possibile: tale rifiuto nell’attività di recupero R3 andrà unicamente a costituire il pellet (end of waste); si potranno invece produrre e commercializzare le pedane come prodotti a partire da rifiuti, solo se tale attività viene inquadrata e inserita come ulteriore attività end of waste.
- per quanto concerne la richiesta al proponente di produrre una relazione specifica per le attività EoW, è stata trasmesso l’elaborato *“Relazione Tecnica di End of Waste a seguito Conferenza dei Servizi del 06.02.2024”*, per cui si rimanda al parere monotematico allegato (prot. ARPA Puglia n. 52007 del 26/06/2024).

<sup>2</sup> capitolo 8.6 della procedura “Metodi delle attività relative all’accettazione del rifiuto”

In merito al **Piano di Monitoraggio Ambientale** e alle richieste formulate dalla scrivente Agenzia nel precedente parere prot. n. 6524 del 01/02/2024 si rileva che il proponente ha prodotto un elaborato ex novo definito **"Piano di Monitoraggio e Controllo"** (rev. 02.05.2024) redatto da professionista incaricato differente da quello incaricato nella precedente disamina. Si chiede pertanto se tale successivo Piano è da intendersi in sostituzione o ad integrazione del precedente elaborato. Ad ogni modo, nel merito tecnico delle richieste già avanzate e per quanto riportato nel *Piano di Monitoraggio e Controllo*" (rev. 02.05.2024) si rappresenta che:

- è stato previsto il monitoraggio dell'agente **RUMORE** con una frequenza semestrale. Si ribadisce che la redazione della valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
- In ordine alle **EMISSIONI IN ATMOSFERA**, il proponente ha indicato a pag. 5-6 sia del *Piano di Monitoraggio e Controllo*, sia le emissioni convogliate, sia per le diffuse, i parametri, le metodiche di campionamento e analisi ad eccezione dei VLE per cui si rinnova la richiesta. A tal proposito si rappresenta che nel precedente elaborato *Piano di monitoraggio ambientale* era stata fissata la concentrazione massima pari a 5 mg/Nmc di PTS. Si chiede quindi di integrare il Piano con evidenza dei VLE.
- In merito alla gestione delle **ACQUE METEORICHE**, nel Piano (cfr pagg. 7-8) è riportato che *"Le acque generate da eventi piovosi verranno convogliate in due apposite vasche di prima e seconda pioggia. A valle del trattamento eseguito su tali acque potranno essere immesse in un'unica vasca di accumulo che, previa autorizzazione, consentirà di utilizzarle a fini irrigui e/o potenziale riserva per interventi antincendio. Le acque contenute in quest'ultima vasca verranno monitorate, a cadenza **semestrale**, in accordo a quanto prescritto dalla Tabella 4 del Decreto Legislativo 152/2006. [...] Nel caso in cui tali acque non rispettassero i limiti prescritti nella suddetta Tabella 4 del Decreto Legislativo 152/2006, verranno smaltite come rifiuto avente codice EER 16 10 02."*  
Si ribadisce che i parametri oggetto di monitoraggio riportati nella tabella a pag. 8 del Piano, **sono differenti** da quelli previsti dalla Tabella IV, All. 5 alla Parte 3 del D.Lgs. 152/2006 (scarico al suolo). si chiede pertanto di rettificare il set analitico in conformità alla citata Tab. IV. Le concentrazioni massime inoltre dovranno rispettare, come già richiesto nelle precedenti valutazioni (cfr Parere ARPA Puglia prot. n. 53916 del 02/08/2023) i valori limite dettati dalla **Tabella contenuta nell'allegato al DM 185/03** essendo previsto l'uso irriguo delle acque riutilizzate, oltretutto la ricerca dei parametri per cui vige il divieto di scarico al suolo di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. **Si rileva nuovamente che non sono stati riportati i valori limite per cui si chiede di integrare.**
- In ordine alla componente **SUOLO** il set analitico proposto e riportato a pag. 9 del Piano appare **differente e incompleto** rispetto ai parametri e relativi valori limite (CSC) di cui alla 1 colonna B, All. 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Si chiede di rettificare.
- **Non è stata riportata nel Piano alcuna azione di monitoraggio dei RIFIUTI** nonostante la richiesta avanzata dalla scrivente nel precedente parere ARPA prot. n. 6524 del 01/02/2024 (*registrazione annuale dei dati relativi a: rifiuti accettati, rifiuti trattati, rifiuti prodotti (inclusi quelli poi immessi nel ciclo della produzione di EoW) nonché i quantitativi di EoW prodotto e successivamente ceduto*). Si chiede pertanto di integrare.
- **Analogamente, non è stata altresì riportata alcuna azione di monitoraggio dei quantitativi di pallet acquistati come prodotto** e successivamente rivenduti dopo le eventuali lavorazioni. Si chiede di integrare.
- Si chiede infine di inserire in coda al Piano una **tabella di sintesi (quadro sinottico)** di tutte le azioni di monitoraggio previste suddivisa per componente ambientale e riportante la frequenza, il numero

di punti/stazioni, i VLE da rispettare con relativi rif. normativi, ecc.. Si precisa che nel precedente elaborato *Piano di Monitoraggio Ambientale* tale quadro era presente e necessitava di aggiornamento/integrazione per come esplicitato nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 6524 del 01.02.2024.

Alla luce di quanto su riportato si prende atto che parte delle criticità e rilievi sono stati risolti, ciò tuttavia la presente valutazione è allo stato da considerarsi **NON definitiva** in quanto la documentazione prodotta in ultimo dal Proponente non risponde esaustivamente e completamente alle richieste di rettifica e perfezionamento avanzate dalla scrivente Agenzia nel pubblico interesse della prevenzione e tutela ambientale. Le modifiche/condizioni necessarie ai fini dell'assenso (ex art. 14-ter comma 3 della Legge 241/90) sono indicate nella presente valutazione e si sostanziano nelle residuali richieste di rettifica e integrazione ancora non riportate nella documentazione a base del procedimento.

Si rimette all'Autorità Competente per il prosieguo di competenza.

Distinti saluti.

Allegati: *PARERE E VALUTAZIONI SULLA DISCIPLINA END OF WASTE* (prot. ARPA Puglia n. 52007 del 26/06/2024).

**Il Dirigente**

*dott. Oronzo Simone*

**Il Direttore DAP Lecce ad interim  
e dell'U.O.C. Servizio Territoriale**

*dott.ssa A.M. D'Agnano*

I funzionari incaricati

*dott. Ivan Polo*

*ing. Riccardo Iennarelli*

Codice Titolario: 2.5.1 Supporto tecnico istruttorio per autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ex art. 208 del TUA